



TORO EXTRA VANTAGGIO

Contratto di Assicurazione sulla vita
con Partecipazione agli Utili - Mista

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- › Scheda Sintetica
- › Nota Informativa
- › Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione interna separata RISPAV
- › Glossario
- › Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.



TORO

MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.



TORO EXTRA VANTAGGIO

Scheda Sintetica

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 31 maggio 2012



TORO

MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

Indice

<i>pag.</i>	SCHEDA SINTETICA
3	1. Informazioni generali
4	2. Caratteristiche del contratto
4	3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
4	4. Costi
5	5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata
5	6. Diritto di ripensamento

Scheda Sintetica

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Alleanza Toro S.p.A. (denominata nel seguito "Società" o "Impresa") è soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed è appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

La Società ha sede legale in Via Mazzini, 53, 10123 Torino – Italia.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il patrimonio netto di Alleanza Toro S.p.A. ammonta a Euro 6.170.711.565, di cui Euro 300.000.000 di capitale sociale interamente versato e Euro 5.870.711.565 di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità della gestione vita è pari a 128%: tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

"TORO EXTRA VANTAGGIO"

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi.

1.e) Durata

La durata del presente contratto, fissata alla sottoscrizione, è di 10 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita. Qualora il Contraente richieda il riscatto per reinvestire in un altro contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione con marchio "Toro", allora è possibile effettuare la richiesta trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza.

1.f) Pagamento dei premi

Toro Extra Vantaggio è un contratto a premio unico. Il Contraente deve corrispondere il premio in un'unica soluzione alla data di sottoscrizione del contratto. Non sono consentiti versamenti aggiuntivi.

L'importo di premio non può risultare inferiore a Euro 5.000 e superiore a Euro 500.000.

Nel caso di polizza emessa in seguito al reinvestimento di un capitale liquidato, in misura totale o parziale, per scadenza di un precedente contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione con marchio "Toro" (di seguito indicato "Reinvestimento"), l'importo di premio minimo è di Euro 2.500.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Toro Extra Vantaggio è un contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili. Il capitale assicurato si rivaluta annualmente in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata cui il contratto è collegato.

Il presente contratto consente di costituire un capitale rivalutato nel tempo, liquidabile alla scadenza contrattuale ai Beneficiari designati, nel caso in cui l'Assicurato sia in vita oppure immediatamente, in caso di decesso dell'Assicurato, se l'evento si è verificato nel corso della durata contrattuale.

Per l'illustrazione degli effetti del meccanismo di rivalutazione si rinvia alla sezione E della Nota Informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, la Società corrisponde ai Beneficiari designati sul contratto dal Contraente il pagamento del capitale assicurato. In tal caso il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari all'1,5% per il primo anno.

b) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel corso della durata contrattuale, la Società corrisponde ai Beneficiari designati sul contratto dal Contraente il pagamento del capitale assicurato. In caso di decesso il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari all'1,5% annuo fino alla data di decesso.

Con riferimento alla prestazione a scadenza e in caso di decesso la partecipazione agli utili eccedente la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente acquisita dal contratto.

In caso di riscatto del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Articoli 1 e 7 delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.

GESTIONE SEPARATA “FONDO RISPAV”

IPOTESI ADOTTATE

Forma “Base”

Premio unico: Euro 15.000

Sesso ed età: qualsiasi - Durata: 10 anni

Forma “Reinvestimento”

Premio unico: Euro 15.000

Sesso ed età: qualsiasi - Durata: 10 anni

Tasso di rendimento degli attivi: 4%	
Anno	CPMA Forma Base
5	1,31%
10	1,26%

Tasso di rendimento degli attivi: 4%	
Anno	CPMA Forma Reinvestimento
5	1,29%
10	1,25%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione separata “Fondo RISPAV” negli ultimi cinque anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2007	5,06%	3,81%	4,41%	1,71%
2008	4,61%	3,36%	4,46%	3,23%
2009	4,57%	3,32%	3,54%	0,75%
2010	4,44%	3,19%	3,35%	1,55%
2011	4,35%	3,10%	4,89%	2,73%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

Alleanza Toro S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.



Alleanza Toro S.p.A.
Amministratore Delegato
Dott. Andrea Mencattini

TORO EXTRA VANTAGGIO

Nota Informativa

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 31 maggio 2012



TORO

MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

Indice

<i>pag.</i>	NOTA INFORMATIVA
3	A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
3	1. Informazioni generali
3	B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3	2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
4	3. Premi
4	4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
5	C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5	5. Costi
6	6. Sconti
6	7. Regime Fiscale
6	D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
6	8. Modalità di perfezionamento del contratto
6	9. Riscatto
7	10. Revoca della proposta
7	11. Diritto di recesso
8	12. Documentazione da consegnare alla società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
8	13. Legge applicabile al contratto
8	14. Lingua in cui è redatto il contratto
8	15. Reclami
9	16. Informativa in corso di contratto
9	17. Conflitto di interessi
9	E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) Alleanza Toro S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed è appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) La sede legale è in Via Mazzini, 53, 10123 Torino – Italia
- c) Recapiti:
Telefono: 011.0029.111;
Indirizzo telematico: www.alleanzatoro.it;
e-mail: info.toro@alleanzatoro.it
- d) La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2703 dell'11/06/2009 ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00172.

Si rinvia al sito internet www.toroassicurazioni.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto Toro Extra Vantaggio ha una durata di 10 anni, fissata alla data di sottoscrizione.

L'età dell'Assicurato alla data di stipula deve essere compresa tra 18 e 85 anni.

A fronte del versamento del premio unico alla sottoscrizione la Società determina il capitale assicurato iniziale pari al premio versato al netto delle eventuali spese di emissione.

› PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

In caso di vita dell'Assicurato a scadenza, il contratto prevede il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente, del capitale assicurato iniziale aumentato della quota di partecipazione agli utili (rivalutazione).

Per il primo anno di contratto, è garantita una rivalutazione minima in base ad un tasso di interesse pari all'1,5% annuo; è inoltre garantito il consolidamento delle rivalutazioni attribuite al contratto.

Si rinvia all'Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per ogni dettaglio sulla prestazione.

› PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il contratto prevede, in caso di morte dell'Assicurato, verificatasi nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente del capitale assicurato iniziale aumentato della quota di partecipazione agli utili (rivalutazione), con una garanzia di rendimento minimo pari all'1,5% annuo, consolidato annualmente fino alla data di decesso; è inoltre garantito il consolidamento delle rivalutazioni attribuite al contratto.

Si rinvia all'Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per ogni dettaglio sulla prestazione.

3. PREMI

Toro Extra Vantaggio è un contratto a premio unico. Il Contraente deve corrispondere il premio in un'unica soluzione alla data di sottoscrizione del contratto. Il premio è determinato in base all'ammontare delle garanzie prestate.

L'importo di premio non può risultare inferiore a Euro 5.000 e superiore a Euro 500.000.

Nel caso di "Reinvestimento" di capitale liquidato, in misura totale o parziale, da un precedente contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in scadenza con marchio "Toro", l'importo di premio minimo è di Euro 2.500.

Non sono consentiti versamenti aggiuntivi di premio.

Il Contraente, per il pagamento del premio, può esclusivamente utilizzare le seguenti procedure alternative:

- › assegno "non trasferibile" intestato a "Alleanza Toro S.p.A." oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente della Società;
- › assegno "non trasferibile" intestato all'Agente quale "Titolare del mandato di Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Toro" o bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell'Agente quale "Titolare del mandato di Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Toro".

4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La partecipazione agli utili viene riconosciuta una volta all'anno sulla base del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione denominata "Fondo RISPAV", separata dalle altre attività della Società (si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione e al Regolamento di "Fondo RISPAV" per i dettagli).

La partecipazione agli utili viene assegnata a ogni ricorrenza annuale del contratto (data di scadenza compresa), mediante rivalutazione del capitale assicurato iniziale alla prima ricorrenza e del capitale rivalutato alla precedente ricorrenza annuale alle ricorrenze successive.

La rivalutazione, che non può assumere valore negativo, viene conteggiata sulla base del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata denominata "Fondo RISPAV", diminuito di 1,25 punti percentuali (rendimento trattenuto).

In ogni caso, se il risultato della Gestione separata risultasse superiore al 6%, il rendimento trattenuto, come sopra indicato, aumenterebbe di 0,10 punti percentuali ogni 0,50% di incremento del rendimento rispetto al 6%.

Il rendimento retrocesso è pari alla differenza tra il rendimento della Gestione separata e il rendimento trattenuto dalla Società e non può essere inferiore a 0%.

In caso di decesso il capitale assicurato è pari alla somma tra il capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente e un'ulteriore rivalutazione, calcolata pro rata temporis per il periodo intercorrente tra l'ultima rivalutazione attribuita e la data dell'evento, sulla base del rendimento retrocesso in vigore.

Per l'illustrazione degli effetti del meccanismo di rivalutazione si rinvia alla sezione E della Nota Informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Spese di emissione	Euro 20
--------------------	---------

La Società trattiene le suddette spese dal premio unico versato alla sottoscrizione del contratto.

Il presente contratto non prevede l'applicazione di altri costi gravanti sul premio.

5.1.2 Costi per riscatto

In caso di riscatto il contratto prevede l'applicazione di un costo fisso e, qualora la richiesta avvenga prima della quarta ricorrenza annuale, anche di una penalità consistente nell'attribuzione di una rivalutazione ridotta per l'annualità intercorrente tra la penultima e l'ultima ricorrenza annuale precedente la data di richiesta come evidenziato nella tabella seguente.

Momento di richiesta di riscatto	Annualità di attribuzione della rivalutazione ridotta	Misura della rivalutazione ridotta	Costo fisso
2 ^a annualità di contratto	1 ^a annualità di contratto	0,0%	Euro 30
3 ^a annualità di contratto	2 ^a annualità di contratto	Minore tra 1,0% e rendimento retrocesso in vigore alla 2 ^a ricorrenza annuale	Euro 30
4 ^a annualità di contratto	3 ^a annualità di contratto	Minore tra 1,5% e rendimento retrocesso in vigore alla 3 ^a ricorrenza annuale	Euro 30

Per le richieste avvenute a partire dalla quarta ricorrenza annuale il contratto prevede l'applicazione di un costo fisso come di seguito riportato

Momento di richiesta di riscatto	Costo fisso
A partire dalla 5 ^a annualità	Euro 30

5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Nella tabella seguente si riporta il costo applicato mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata

Rendimento lordo della Gestione	Prelievo sul rendimento
Inferiore o uguale al 6%	Trattenuto pari a 1,25 punti percentuali
Superiore al 6%	Trattenuto pari a 1,25 punti percentuali aumentati di 0,10 punti percentuali ogni 0,50% di incremento del rendimento della Gestione rispetto al 6%

La quota parte percepita in media dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 27% per l'anno 2011.

6. SCONTI

6.1 Sconti sui costi gravanti sul premio

Il contratto non prevede l'applicazione dei costi gravanti sul premio a condizione che il Contraente reinvesta, in misura totale o parziale, l'importo liquidato a titolo di prestazione a scadenza di un precedente contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a marchio "Toro" ("Reinvestimento").

L'applicazione dello sconto è riportata in polizza con il richiamo all'iniziativa "Reinvestimento".

6.2 Sconti sui costi per riscatto

Nel caso in cui il contratto derivi da "Reinvestimento", in caso di riscatto, non sarà applicata la penalità (rivalutazione ridotta) ma solo il costo fisso pari a Euro 30.

Nel caso in cui il Contraente richieda il riscatto per reinvestire il valore liquidato in un altro contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione con marchio "Toro" non sono previsti né penalità né costi fissi.

7. REGIME FISCALE

Il contratto stipulato in Italia con soggetti ivi residenti è soggetto alla normativa fiscale italiana, che prevede:

- › la totale esenzione da imposte della prestazione liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato;
- › una ritenuta del 20% sui proventi finanziari corrispondenti alla differenza tra il valore della prestazione liquidabile e i premi versati per la sua costituzione. La ritenuta si applica su tale base imponibile al netto del 37,5% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list), nei titoli medesimi. La percentuale è rilevata con cadenza annuale sulla base dei rendiconti di periodo approvati della Gestione separata collegata. I proventi corrisposti a soggetti nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le regole proprie di tali categorie di reddito e sono assoggettati a tassazione ordinaria, su tali proventi la Società non applica la predetta ritenuta.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Per le modalità di perfezionamento del contratto e di decorrenza delle coperture assicurative si rimanda all'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

9. RISCATTO

Il contratto riconosce la facoltà per il Contraente di poter riscattare, totalmente o parzialmente, il capitale assicurato purché sia decorso un anno dalla data di decorrenza e sia in vita l'Assicurato. Qualora il Contraente richieda il riscatto per reinvestire in un altro contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione con marchio "Toro", allora è possibile effettuare la richiesta trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza.

Il riscatto parziale è ammesso una sola volta in ciascun anno assicurativo e a condizione che nel contratto residui almeno un importo di Euro 2.500.

In caso di riscatto prima della quarta ricorrenza annuale e salvo quanto previsto al punto 6.2 “Sconti sui costi per riscatto”, il contratto prevede l’attribuzione di una rivalutazione ridotta per l’annualità intercorrente tra la penultima e l’ultima ricorrenza annuale precedente la data di richiesta come previsto al precedente punto 5.1.2. È assegnata una ulteriore rivalutazione pro rata temporis calcolata per il periodo intercorrente tra l’ultima ricorrenza annuale precedente la richiesta e la richiesta stessa sulla base del rendimento retrocesso in vigore. A partire dalla quarta ricorrenza annuale il capitale assicurato a cui applicare i costi di cui al precedente punto 5.1.2 è pari al capitale assicurato iniziale rivalutato secondo quanto previsto al precedente punto 4, attribuendo pertanto la normale rivalutazione fino alla data di richiesta del riscatto. In caso di riscatto a partire dalla seconda ricorrenza di contratto è previsto il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari all’1,5% per il primo anno.

Qualora il Contraente abbia sottoscritto il presente contratto in seguito al reinvestimento di un prodotto sulla vita o capitalizzazione a marchio Toro oppure richieda il riscatto totale per reinvestire in un altro prodotto sulla vita o capitalizzazione a marchio Toro, in caso di riscatto a partire dalla seconda ricorrenza è sempre riconosciuto il tasso di interesse minimo garantito pari all’1,5% per il primo anno.

Per i dettagli circa la determinazione del valore di riscatto, totale o parziale si rinvia all’Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

Il valore di riscatto può essere inferiore al premio versato.

Per ottenere informazioni sul valore di riscatto ci si può rivolgere a:

Alleanza Toro S.p.A. – Riscatti Vita

Via Mazzini, 53 – 10123 Torino (TO) - ITALIA

Telefono: 800.113.168

Telefax: 011.0029.828

e-mail: info.riscattitoro@alleanzatoro.it

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della Nota Informativa per l’illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto. Si precisa a riguardo che l’indicazione puntuale dei valori sarà contenuta nel Progetto esemplificativo personalizzato.

10. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente, fintanto che il contratto non è ancora concluso, ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione. A tal fine, il Contraente deve inviare alla Società una lettera raccomandata con l’indicazione di tale volontà.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società rimborsa al Contraente quanto versato.

11. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.

Le modalità di esercizio del recesso sono le seguenti:

- › il Contraente deve comunicare alla Società – a mezzo lettera raccomandata – la propria volontà di esercitare il diritto di recedere dal contratto, indicando gli elementi identificativi del contratto;
- › la dichiarazione di recesso deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Il recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, diminuito delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute (di cui al precedente punto 5.1.1).

12. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

La Società esegue i pagamenti delle somme dovute, per qualsiasi causa, previa consegna della documentazione necessaria a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo e ad individuare gli aventi diritto.

L'elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

Il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla consegna della documentazione richiesta.

Ai sensi dell'Art. 2952 C.C. 2° comma, il diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

In conformità alla normativa vigente, tutti gli importi dovuti ai Beneficiari dei contratti di assicurazione che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto dovranno essere devoluti al fondo costituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per indennizzare i risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie.

13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

14. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in lingua italiana.

15. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:

Alleanza Toro S.p.A. – Reclami Toro

Via Mazzini, 53 – 10123 Torino (TO) - ITALIA

Telefax: 011.0029.893

e-mail: reclami.toro@alleanzatoro.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- › nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- › individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- › breve descrizione del motivo di lamentela;
- › copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- › ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che per-

mane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

16. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, invia al Contraente l’estratto conto annuale della posizione assicurativa con l’indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

17. CONFLITTO DI INTERESSI

La Società ha conferito a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio mandato per la gestione patrimoniale degli attivi.

Sulla base delle procedure di monitoraggio messe in atto dalla Società, non sono state individuate situazioni in cui la medesima, nella commercializzazione del presente prodotto, operi direttamente o indirettamente in una situazione di conflitto di interessi, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

La Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta comunque ad operare in modo tale da non recare pregiudizio ai Contraenti e ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall’esistenza di tali situazioni.

Per quanto attiene il riconoscimento di utilità retrocesse, sulla base degli accordi stipulati con le società di gestione, una parte significativa delle commissioni che gravano sugli OICR eventualmente presenti nel patrimonio della Gestione separata “Fondo RISPAV” viene retrocesso al fondo stesso. L’ammontare di tali commissioni retrocesse è indicato nel rendiconto annuale della gestione interna separata.

La Società assicura che l’investimento finanziario non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti. La Società non ha stipulato nessun accordo/accordi di riconoscimento di utilità.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell’Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente;
- b) **una ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4% a cui viene sottratto il rendimento trattenuto dalla Società.

I valori sviluppati in base al **tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **la Società è tenuta a corrispondere**, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- › Tasso annuo di rendimento minimo garantito
- › prestazione in caso di decesso: 1,5% annuo consolidato annualmente
- › prestazione in caso di vita: 1,5% per il primo anno; 0% successivamente
- › prestazione in caso di riscatto a partire dalla seconda ricorrenza: 1,5% per il primo anno; 0% successivamente
- › Durata: 10 anni
- › Età dell'Assicurato: qualsiasi
- › Sesso dell'Assicurato: qualsiasi
- › Premio unico: Euro 20.000,00
- › Spese di emissione: Euro 20,00
- › Capitale assicurato iniziale: Euro 19.980,00

Anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno (Euro)	Capitale assicurato in caso di decesso alla fine dell'anno (Euro)	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	20.279,70	20.279,70	19.950,00
2	20.279,70	20.583,90	20.249,70
3	20.279,70	20.892,66	20.249,70
4	20.279,70	21.206,05	20.249,70
5	20.279,70	21.524,14	20.249,70
6	20.279,70	21.847,00	20.249,70
7	20.279,70	22.174,71	20.249,70
8	20.279,70	22.507,33	20.249,70
9	20.279,70	22.844,94	20.249,70
10	20.279,70	23.187,61	20.279,70

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire al secondo anno, sulla base del tasso di rendimento minimo garantito.

Le prestazioni indicate nella tabella sopra riportata sono al lordo degli oneri fiscali.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- › Tasso di rendimento finanziario: 4%
- › Trattenuto dal rendimento finanziario: 1,25%
- › Tasso di rendimento retrocesso: 2,75%
- › Durata: 10 anni
- › Età dell'Assicurato: qualsiasi
- › Sesso dell'Assicurato: qualsiasi
- › Premio unico: Euro 20.000,00
- › Spese di emissione: Euro 20,00
- › Capitale assicurato iniziale: Euro 19.980,00

Anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno (Euro)	Capitale assicurato in caso di decesso alla fine dell'anno (Euro)	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	20.529,45	20.529,45	19.950,00
2	21.094,01	21.094,01	20.704,74
3	21.674,10	21.674,10	21.380,42
4	22.270,14	22.270,14	22.240,14
5	22.882,57	22.882,57	22.852,57
6	23.511,84	23.511,84	23.481,84
7	24.158,42	24.158,42	24.128,42
8	24.822,78	24.822,78	24.792,78
9	25.505,41	25.505,41	25.475,41
10	26.206,81	26.206,81	26.206,81

Le prestazioni indicate nella tabella sopra riportata sono al lordo degli oneri fiscali.

Alleanza Toro S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.



Alleanza Toro S.p.A.
Amministratore Delegato
Dott. Andrea Mencattini

TORO EXTRA VANTAGGIO

Condizioni di Assicurazione



Indice

<i>pag.</i>	CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
3	Art. 1 › Prestazioni
3	Art. 2 › Beneficiari
3	Art. 3 › Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione
3	Art. 4 › Diritto di recesso e revoca della proposta
4	Art. 5 › Durata del contratto
4	Art. 6 › Versamento del premio e modalità del versamento
4	Art. 7 › Rivalutazione del capitale assicurato
5	Art. 8 › Riscatto
7	Art. 9 › Modalità di richiesta per i pagamenti della società
8	Art. 10 › Prestiti
8	Art. 11 › Duplicato del contratto
8	Art. 12 › Cessione, pegno e vincolo
8	Art. 13 › Imposte e tasse
8	Art. 14 › Foro competente
9	Art. 15 › Legislazione applicabile al contratto e rinvio alle norme di legge
9	Art. 16 › Prescrizione
10	ALLEGATO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Regolamento della Gestione Separata RISPAV

Condizioni di Assicurazione

ART. 1 › PRESTAZIONI

Il contratto (Tariffa 254A) prevede che la Società corrisponda ai Beneficiari designati:

- › in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, il pagamento del capitale assicurato iniziale rivalutato fino alla scadenza secondo quanto specificato all'Art. 7;
- › in caso di decesso dell'Assicurato verificatosi nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato iniziale rivalutato fino alla data in cui si è verificato l'evento di decesso secondo quanto specificato all'Art. 7.

Il capitale assicurato iniziale è pari al premio versato al netto delle eventuali spese di emissione.

ART. 2 › BENEFICIARI

Il Contraente designa sul contratto i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Eventuali revoche o modifiche alla designazione di beneficio debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- › dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- › dopo la morte del Contraente;
- › dopo che verificatosi l'evento di decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo del contratto, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (Art. 1920 del Codice Civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

ART. 3 › CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto si intende concluso nel momento in cui:

- › la Società consegna al Contraente la polizza o
- › il Contraente ha ricevuto per iscritto dalla Società comunicazione di assenso della proposta.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico:

- › alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso, ovvero
- › alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione del contratto.

Se il versamento del premio unico è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

ART. 4 › DIRITTO DI RECESSO E DI REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il

contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto. La Società ha diritto di recuperare le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, evidenziate in proposta.

Il Contraente, fintanto che il contratto non è ancora concluso, ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata.

ART. 5 › DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è uguale al periodo che intercorre tra la data di decorrenza, fissata alla sottoscrizione, e la data di scadenza, indicate in polizza. Per il presente contratto, la durata è di 10 anni. L'età dell'Assicurato alla data di stipula deve essere compresa tra 18 e 85 anni.

ART. 6 › VERSAMENTO DEL PREMIO E MODALITÀ DEL VERSAMENTO

Il contratto prevede all'emissione il versamento da parte del Contraente di un premio unico. L'importo di premio non può risultare inferiore a Euro 5.000 e superiore a Euro 500.000. Nel caso di "Reinvestimento" di un capitale liquidato, in misura totale o parziale, da un precedente contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in scadenza con marchio "Toro", l'importo di premio minimo è di Euro 2.500.

Non sono consentiti versamenti aggiuntivi di premio.

Il Contraente, per il versamento del premio, può esclusivamente utilizzare le seguenti procedure alternative:

- › assegno "non trasferibile" intestato a "Alleanza Toro S.p.A." oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente di Alleanza Toro S.p.A.;
- › assegno "non trasferibile" intestato all'Agente quale "Titolare del mandato di Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Toro" o bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell'Agente quale "Titolare del mandato di Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Toro".

ART. 7 › RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita che investe in una Gestione separata, denominata Fondo RISPAV, ai quali la Società riconosce una rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione.

I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel regolamento del Fondo RISPAV allegato.

7a. Misura di rivalutazione

La Società determina, entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza

del contratto, il rendimento da attribuire al contratto, che non può assumere valore negativo, ottenuto sottraendo al rendimento della Gestione, conseguito nel periodo di riferimento, 1,25 punti percentuali. In ogni caso, se il risultato della Gestione risultasse superiore al 6%, il tasso di rendimento trattenuto aumenterebbe di 0,10 punti percentuali ogni 0,50% di incremento del rendimento rispetto al 6%.

Per periodo di riferimento si intende l'anno che termina l'ultimo giorno del terzo mese antecedente la ricorrenza annuale.

Il rendimento della Gestione separata è calcolato secondo quanto previsto all'Art. 3 del regolamento del Fondo RISPAV.

La misura di rivalutazione è pari al rendimento attribuito come sopra determinato.

7b. Rivalutazione del capitale

La rivalutazione viene assegnata a ogni ricorrenza annuale del contratto (data di scadenza compresa), mediante rivalutazione del capitale assicurato iniziale alla prima ricorrenza e del capitale rivalutato alla precedente ricorrenza annuale alle ricorrenze successive.

In caso di decesso il capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale sarà aumentato di una ulteriore rivalutazione per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso. Il rendimento da attribuire al contratto per tale ultima rivalutazione avverrà con le stesse modalità sopra esposte considerando come periodo di riferimento per la determinazione del rendimento della Gestione, i dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la data dell'evento.

In caso di riscatto il capitale è rivalutato secondo le modalità indicate al successivo Art. 8.

7c. Garanzia

Per la prestazione in caso di vita dell'Assicurato a scadenza la Società riconosce al contratto un tasso di rendimento minimo garantito dell'1,5% per il primo anno di contratto; successivamente è garantita la conservazione del capitale assicurato.

Per la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, la Società riconosce al contratto un tasso di rendimento minimo dell'1,5% consolidato annualmente, dalla data di decorrenza fino alla data in cui si è verificato l'evento.

In caso di riscatto a partire dalla seconda ricorrenza di contratto la Società riconosce un tasso di interesse minimo garantito pari all'1,5% per il primo anno.

Successivamente al primo anno la rivalutazione non può assumere valori negativi.

Qualora il Contraente abbia sottoscritto il presente contratto in seguito al reinvestimento di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in scadenza a marchio "Toro" oppure richieda il riscatto totale per reinvestire in un altro contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a marchio "Toro", in caso di riscatto a partire dalla seconda ricorrenza è sempre riconosciuto il tasso di interesse minimo garantito pari all'1,5% per il primo anno.

ART. 8 › RISCATTO

Il Contraente, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e a condizione che l'Assicurato sia in vita, può richiedere mediante una dichiarazione scritta alla Società il riscatto, totale o parziale, del contratto. Qualora il Contraente richieda il riscatto totale per reinvestire in un altro contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione con marchio "Toro", allora è possibile effettuare la richiesta trascorsi sei mesi dalla conclusione del contratto.

In caso di richiesta di riscatto nel corso della seconda annualità di contratto il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato iniziale aumentato di una rivalutazione per il periodo intercorrente tra la prima ricorrenza annuale e la data di richiesta, decurtato del costo fisso pari a Euro 30. Il rendimento da attribuire per tale rivalutazione è calcolato con le stesse modalità previste al precedente Art. 7a considerando come periodo di riferimento per la determinazione del rendimento della Gestione, i dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la richiesta.

In caso di richiesta di riscatto dalla seconda ricorrenza a prima della quarta ricorrenza annuale il valore di riscatto totale si determina come segue:

- › il capitale assicurato iniziale è rivalutato fino alla penultima ricorrenza annuale precedente la richiesta con le modalità previste al precedente Art. 7b tenendo conto del tasso di rendimento minimo per il primo anno come previsto al precedente Art. 7c;
- › l'importo così determinato è rivalutato fino all'ultima ricorrenza annuale precedente la richiesta secondo una misura, riportata nella tabella seguente, dipendente dal momento della richiesta:

Momento di richiesta di riscatto	Annualità di attribuzione della rivalutazione ridotta	Misura della rivalutazione ridotta
3 ^a annualità di contratto	2 ^a annualità di contratto	Minore tra 1,0% e rendimento retrocesso in vigore alla 2 ^a ricorrenza annuale
4 ^a annualità di contratto	3 ^a annualità di contratto	Minore tra 1,5% e rendimento retrocesso in vigore alla 3 ^a ricorrenza annuale

- › l'importo così ottenuto è aumentato di una ulteriore rivalutazione per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di richiesta. Il rendimento da attribuire per tale ultima rivalutazione è calcolato con le stesse modalità previste al precedente Art. 7a considerando come periodo di riferimento per la determinazione del rendimento della Gestione, i dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la richiesta;

- › tale ultimo importo è infine decurtato del costo fisso pari a Euro 30.

In caso di richiesta di riscatto a partire dalla quarta ricorrenza annuale il valore di riscatto totale si determina come segue:

- › il capitale assicurato iniziale è rivalutato fino all'ultima ricorrenza annuale precedente la richiesta con le modalità previste al precedente Art. 7b tenendo conto del tasso di rendimento minimo per il primo anno come previsto al precedente Art. 7c;

- › l'importo così determinato è aumentato di una ulteriore rivalutazione per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di richiesta. Il rendimento da attribuire per tale ultima rivalutazione è calcolato con le stesse modalità previste al precedente Art. 7a considerando come periodo di riferimento per la determinazione del rendimento della Gestione, i dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la richiesta;

- › tale ultimo importo è infine decurtato del costo fisso pari a Euro 30.

Qualora il Contraente abbia sottoscritto il presente contratto in seguito al reinvestimento di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in scadenza a marchio "Toro", il valore di riscatto si determina con le stesse modalità previste per il caso di richiesta dopo la quarta ricorrenza annuale come sopra riportate con la sola applicazione del costo fisso pari a Euro 30.

Qualora il Contraente richieda il riscatto totale per reinvestire in un altro contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a marchio "Toro", il valore di riscatto si determina con le stesse modalità previste per il caso di richiesta dopo la quarta ricorrenza annuale come sopra riportate senza

l'applicazione del costo fisso.

Il valore di riscatto parziale è determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale.

Il riscatto parziale è ammesso una sola volta in ciascun anno assicurativo, a condizione che sul contratto residui almeno un importo di Euro 2.500.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data di richiesta dell'operazione.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per il capitale assicurato residuo e per il premio riproporzionato nella stessa misura; tali informazioni sono comunicate al Contraente mediante un'apposita appendice. Il capitale assicurato residuo continua ad essere rivalutato ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità indicate all'Art. 7.

ART. 9 › MODALITÀ DI RICHIESTA PER I PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e relativo codice fiscale dell'avente diritto in aggiunta alla polizza originale comprensiva delle eventuali appendici. Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le Agenzie.

In particolare i documenti necessari per le richieste di liquidazione sono:

a) in caso di scadenza o di riscatto:

- › regolare documento di identità (anche in fotocopia) del Contraente o dell'avente diritto;
- › originali dei documenti contrattuali;
- › un certificato di esistenza in vita dell'Assicurato se non coincidente con il Contraente o con l'avente diritto.

b) in caso di morte dell'Assicurato:

- › regolare documento di identità e codice fiscale (anche in fotocopia) del Beneficiario;
- › certificato di morte dell'Assicurato;
- › originali dei documenti contrattuali;
- › originale dell'atto di notorietà, redatto in Tribunale o presso un notaio, da cui risulti:
 - a) se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento;
 - b) se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autentica, è l'unico od ultimo valido e non impugnato;
 - c) l'elenco di tutti gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato, con l'indicazione delle complete generalità, del codice fiscale, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - d) in presenza di eredi legittimi, ricorrendone le circostanze, dichiarazione di non gestazione della vedova che non abbia superato il 55° anno di età;
 - e) in presenza fra gli aventi diritto di minori od incapaci, originale del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od incapaci, indicando anche le modalità per il reinvestimento di tale somma, con esonero per la Società di ogni responsabilità.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie o situazioni di fatto.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, corredata della documentazione completa. Qualora la documentazione sia incompleta, il predetto termine di 30 giorni decorre dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'avente diritto e da lui indicato per iscritto alla Società al momento della consegna dei documenti sopra indicati oppure con assegno.

Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del Codice Civile).

ART. 10 › PRESTITI

Il contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

ART. 11 › DUPLICATO DEL CONTRATTO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del contratto, il Contraente o gli aventi diritto può richiedere alla Società un duplicato sotto la propria responsabilità.

ART. 12 › CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale del contratto o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ART. 13 › IMPOSTE E TASSE

Imposte e tasse relative al presente contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o dei loro aventi diritto.

ART. 14 › FORO COMPETENTE

In caso di controversie relative al contratto, delle quali sia parte un Consumatore quale definito dall'art. 1469 bis del Codice Civile, il foro competente è quello della sede o del luogo residenza o di domicilio del Contraente, o dei Beneficiari o dei loro aventi diritto.

**ART. 15 › LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO E RINVIO
ALLE NORME DI LEGGE**

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal contratto, valgono le norme di legge in vigore.

ART. 16 › PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile 2° comma, il diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Come previsto dalla L. 23 dicembre 2005 n. 266 (e successive integrazioni e modificazioni) gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita, non reclamati entro il termine di prescrizione di cui sopra, devono essere obbligatoriamente devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la predetta legge 266/2005.

Allegato alle Condizioni di Assicurazione

Regolamento della Gestione Separata RISPAV

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato RISPAV (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento. Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato). Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore. Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata, limite nel quale non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare emessi o promossi dalle controparti sopra citate in considerazione della loro naturale diversificazione e del ruolo di ottimizzazione del processo di investimento. L'Euro è la principale

-
- valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.
5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
 6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.
 7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
 8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti. Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.
 9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
 10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
 11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
 12. Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

TORO EXTRA VANTAGGIO

Glossario

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 31 maggio 2012

 **TORO**
MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

Il glossario ha mero obiettivo informativo e non contrattuale. Lo scopo è di chiarire il significato di alcuni termini tecnici contenuti nei documenti che compongono il Fascicolo informativo.

› **Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)**

La percentuale del rendimento conseguito dalla Gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli Assicurati.

› **Anno/annualità/annuo/annuale**

Riferimento ad un periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

› **Anno assicurativo**

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

› **Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso contemporaneamente o in epoca successiva per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

› **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

› **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente quando viene stipulato il contratto o in epoca successiva, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

› **Capitale in caso di decesso**

Prestazione corrisposta al Beneficiario al verificarsi del decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

› **Carenza**

Eventuale periodo, espressamente citato nelle condizioni contrattuali, durante il quale le garanzie del contratto di Assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.

› **Caricamenti**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

› **Cessione, pegno e vincolo**

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo

in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

› **Compagnia**

Vedi "Società".

› **Composizione della Gestione separata**

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

› **Conclusione del contratto**

Momento in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società oppure la comunicazione dell'accettazione della Proposta da parte della Società.

› **Condizioni di Assicurazione**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di Assicurazione.

› **Conflitto di interessi**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

› **Consolidamento**

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente, e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

› **Contraente**

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

› **Contratto (o Polizza) di Assicurazione sulla vita**

Contratto di Assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di Assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

› **Contratto (o Polizza) di capitalizzazione**

Contratto con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario una somma ad una determinata data di scadenza a fronte del versamento di un premio unico o di premi periodici, senza convenzioni o condizioni legate ad eventi attinenti alla vita umana.

› **Costi (o spese)**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

› **Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)**

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

› **Costo percentuale medio annuo**

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della Polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

› **Dati storici di rendimento**

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata negli ultimi anni.

› **Decorrenza della garanzia**

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

› **Detraibilità fiscale (del premio versato)**

Possibilità di portare in detrazione delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente, tutto o parte del premio versato per determinate tipologie di contratti o garanzie assicurative.

› **Dichiarazioni precontrattuali**

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di Assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua Assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

› **Diritto proprio (del Beneficiario)**

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di Assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

› **Durata del pagamento dei premi**

Periodo durante il quale è dovuto il versamento dei premi previsto dal contratto.

› **Esclusioni**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di Assicurazione.

› **Estensione territoriale**

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

› **Estratto conto annuale**

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di Assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla Polizza.

› **Età assicurativa**

Età dell'Assicurato, espressa in anni interi, calcolata al compleanno più prossimo.

› **Fascicolo Informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al cliente prima della sottoscrizione del contratto di Assicurazione, composto da:

- › Scheda Sintetica;
- › Nota Informativa;
- › Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione separata per le polizze rivalutabili;
- › Glossario;
- › Modulo di Proposta.

› **Garanzia principale**

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinata altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

› **Gestione separata (o speciale)**

Fondo appositamente creato dalla Società di Assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività finanziarie della Società stessa, in cui confluiscono i premi (al netto dei costi) versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

› **Impignorabilità e inesquestrabilità**

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario, a fronte di contratti di Assicurazione sulla vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

› **Imposta sostitutiva**

Imposta applicata alle prestazioni in sostituzione di quella sul reddito delle persone fisiche; gli

importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

› **Impresa di Assicurazione**

Vedi “Società”.

› **Intermediario**

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o Proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

› **Ipotesi di rendimento**

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’ISVAP per l’elaborazione, da parte della Società, dei progetti esemplificativi delle prestazioni.

› **ISVAP**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di Assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

› **Liquidazione**

Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.

› **Nota Informativa**

Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della Polizza.

› **Pegno**

Vedi “Cessione”.

› **Perfezionamento del contratto**

Momento in cui avviene il pagamento del primo o unico premio pattuito.

› **Periodo di copertura (o di efficacia)**

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

› **Periodo di osservazione**

Periodo di dodici mesi in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione separata per calcolare la rivalutazione di una prestazione.

› **Polizza**

Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di Assicurazione; la suddetta prova può anche essere costituita da una lettera di accettazione da parte della Società della Proposta sottoscritta dal Contraente.

› **Polizza caso morte (o in caso di decesso)**

Contratto di Assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro un termine prestabilito (scadenza del contratto), o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

› **Polizza con partecipazione agli utili**

Contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

› **Polizza di puro rischio**

Categoria di contratti di Assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'Assicurato, quali il decesso e l'invalidità, e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.

› **Polizza mista**

Contratto di Assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

› **Polizza rivalutabile**

Contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

› **Premio unico**

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica al momento del perfezionamento del contratto.

› **Prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di Assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

› **Prestazione assicurata**

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

› **Prestazione minima garantita**

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

› **Prestito**

Somma che il Contraente, se previsto dal contratto, può richiedere alla Società nei limiti del valore

di riscatto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante apposita appendice.

› **Principio di adeguatezza**

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente, in fase precontrattuale, ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della Polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

› **Progetto personalizzato**

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto.

› **Proposta**

Documento sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Qualora il Contraente sia persona diversa dall'Assicurato, il documento deve essere sottoscritto anche da quest'ultimo.

› **Quietanza**

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società.

› **Recesso (o ripensamento)**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un termine prestabilito e farne cessare gli effetti.

› **Regolamento della Gestione separata**

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione separata.

› **Rendiconto annuale della Gestione separata**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

› **Rendimento finanziario**

Risultato finanziario della Gestione separata nel periodo preso in esame.

› **Rendimento minimo garantito**

Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere il rendimento che la Società riconosce ai contratti.

› **Rendimento minimo trattenuto**

Parte minima del rendimento finanziario della Gestione separata che deve rimanere alla Società dopo aver applicato l'aliquota di retrocessione prevista. Qualora applicando l'aliquota di retroces-

sione prevista la parte di rendimento non risultasse almeno pari a tale valore, verrebbe di fatto applicata un'aliquota inferiore.

› **Revoca**

Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.

› **Ricorrenza annuale**

Ogni anniversario della data di decorrenza del contratto di Assicurazione.

› **Riscatto**

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

› **Rischio demografico**

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita umana, caratteristica essenziale del contratto di Assicurazione sulla vita: infatti l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata è conseguenza del verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato.

› **Rischio finanziario**

Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

› **Riserva matematica**

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. Ovvero il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei caricamenti e della parte destinata alle coperture di puro rischio. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

› **Rivalutazione**

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione separata secondo le modalità e la periodicità indicate nelle condizioni contrattuali.

› **Scadenza anniversaria**

vedi "Ricorrenza annuale".

› **Scheda Sintetica**

Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP, che descrive in maniera sintetica le principali caratteristiche del prodotto per consentire al Contraente di individuare agevolmente le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei Fondi a cui sono collegate le prestazioni.

› **Sinistro**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato dal contratto (ad esempio il decesso dell'Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

› **Società (di Assicurazione)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di Assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di Assicurazione.

› **Società di Revisione**

Società diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione separata.

› **Sostituto d'imposta**

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, ad effettuare una ritenuta di imposta, a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

› **Tasso di premio**

Importo indicativo di premio per unità di prestazione.

› **Tasso minimo garantito**

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di Assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico) oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata.

› **Tasso tecnico**

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di Assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

› **Vincolo**

Vedi "Cessione".



TORO EXTRA VANTAGGIO

Modulo di Proposta

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 31 maggio 2012



TORO

MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

Modulo di Proposta

Fac-Simile



MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

TORO EXTRA VANTAGGIO

MODULO DI PROPOSTA

TAR. 254A - MISTA PREMIO UNICO

NUMERO PROPOSTA	AGENZIA	CODICE AGENZIA	CODICE PRODUTTORE	CODICE INCASSO		
CONTRAENTE (TITOLO - COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE)				CODICE FISCALE		
DOMICILIO ABITUALE / SEDE LEGALE		COMUNE	PROVINCIA	NAZIONE	C.A.P.	
ASSICURATO (TITOLO / COGNOME E NOME)				CODICE FISCALE		
SESSO <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	PROV. NASCITA	NAZ. NASCITA	DATA NASCITA	PROFESSIONE	STATO CIVILE* <input type="checkbox"/> CN <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> SD	N° FIGLI
DOMICILIO ABITUALE		COMUNE	PROVINCIA	NAZIONE	C.A.P.	
NAZIONALITA'	DURATA anni	PREMIO UNICO TOTALE EURO	CAPITALE ASSICURATO TOTALE EURO			

* CN = celibe / nubile C = coniugato V = vedovo SD = separato / divorziato

BENEFICIARI

In caso di morte dell' Assicurato

In caso di vita dell' Assicurato

Il versamento del premio costituisce condizione essenziale ma non sufficiente ai fini della conclusione del contratto assicurativo. La Società provvederà a comunicare per iscritto l'accettazione e la trasformazione in polizza della presente proposta ed il relativo numero definitivo.

In caso di decesso del Contraente la contraenza della polizza deve essere attribuita all'Assicurato, senza la facoltà né di riscatto, né di modifica della designazione beneficiaria.

Il Contraente si impegna a comunicare alla Società le variazioni del proprio domicilio abituale o, se persona giuridica, della propria sede.

REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA / DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Prima della conclusione del contratto, la proposta è revocabile, successivamente il Contraente può recedere dal contratto. Le relative modalità sono riportate nel Fascicolo Informativo. In ogni caso la Società ha diritto a recuperare il diritto fisso di polizza di Euro 20,00 per spese di emissione del contratto (non previsto in caso di "reinvestimento").

1 di 2

CE001254.511

CONTRAENTE

TORO EXTRA VANTAGGIO

Alleanza Toro S.p.A. - Sede legale Torino, Via Mazzini, 53 - CAP 10123 - Iscr. nel Registro delle Imprese di Torino, C.F. e P.I. n. 10050560019 - Capitale Sociale: Euro 300.000.000 I.v. - Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00172, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda univoco Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'ARBo dei gruppi assicurativi.

I sottoscritti Contraente ed Assicurato:

- sono a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, riportate nella presente proposta, possono compromettere il diritto alla prestazione in quanto le garanzie operano, in rapporto alle dichiarazioni sopra riportate, a norma degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Per il pagamento del premio il Contraente può esclusivamente utilizzare le seguenti procedure alternative:

- assegno "non trasferibile" intestato a "Alleanza Toro S.p.A." oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente di Alleanza Toro S.p.A.;
- assegno "non trasferibile" intestato all'Agente quale "Titolare del mandato di Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Toro" o bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell'Agente quale "Titolare del mandato di Alleanza Toro S.p.A. in qualità di Agente Toro".

ATTENZIONE: nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati all'Impresa, ovvero all'Agente nella sua qualità di intermediario dell'Impresa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla Società è rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del Soggetto (***) che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente proposta.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA:

- DI AVER SOTTOSCRITTO IL QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL' ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO;
- DI AVER AVUTO COMPLETA ED ESAUSTIVA SODDISFAZIONE RISPETTO A TUTTI I QUESITI FORMULATI PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO;
- DI AVER RICEVUTO LA SCHEDA SINTETICA, LA NOTA INFORMATIVA, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E IL GLOSSARIO CONTENUTI NEL FASCICOLO INFORMATIVO MOD. CB001254 E DI AVER PRESO ATTO DI QUANTO IN ESSI CONTENUTO;
- DI AVER PRESO ATTO DI QUANTO CONTENUTO NEL MODULO N. AR100903 RELATIVO ALL' INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL' ART. 13 D.Lgs. 196/03 CHE COSTITUISCE ALLEGATO DELLA PRESENTE PROPOSTA;
- DI AVER RICEVUTO IL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO

IL CONTRAENTE

L' AGENTE

L' ASSICURATO

Ricevo la somma di _____ quale premio unico per la stipulazione della polizza di cui alla presente proposta. Attesto che sul presente modulo firmato dal Contraente e dall' Assicurato, non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.

Si riceve, salvo buon fine agli effetti della garanzia, Assegno N° _____ Banca _____

(***) GENERALITA' DEL SOGGETTO CHE PROVVEDE ALLA RISCOSSIONE IN LUOGO DELL' AGENTE _____

Data,

FIRMA DI CHI PROVVEDE
ALLA RISCOSSIONE DEL PREMIO

L' importo del premio unico è stato registrato a cassa il _____ foglio _____ riga _____



0 01 P0254A 000



2 di 2

